



## UN GIUSTIZIA PER RICCHI: LA CONDANNA ALLE SPESE DEL LAVORATORE CHE PERDE LA CAUSA DIVIENE LA REGOLA

Il processo del lavoro del 1973, oltre che essere rapido ed efficiente, doveva essere *gratuito*, ma anche quest'ultima caratteristica è venuta meno, innanzi tutto a seguito dell'introduzione (ed estensione alle cause di lavoro) del contributo unificato che, com'è noto, ha subito in pochi anni, continui incrementi<sup>1</sup>.

A ciò si aggiunga la recente, ennesima, modifica dell'art. 92 c.p.c.<sup>2</sup>, in materia di possibilità per il giudice di compensare le spese giudiziarie, vale a dire, di non necessariamente condannare il lavoratore che perde la causa a pagare le spese anche dell'avvocato dell'azienda.

Tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: vale a dire dal 12 dicembre 2014!

La norma sui criteri di liquidazione delle spese negli ultimi anni aveva già subito diverse modifiche che andavano nella direzione di restringere il potere discrezionale del magistrato di compensarle: fino al 2006 ciò poteva avvenire per "giusti motivi", motivi che, dopo la legge n. 51 del 2006, dovevano essere "esplicitamente indicati nella motivazione". Un'ulteriore restrizione aveva avuto luogo con l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009: questa aveva stabilito che la compensazione delle spese potesse avvenire *solo* in presenza di "altre gravi ed eccezionali ragioni" anziché di "giusti motivi".

La recente, ultima, riforma intende evitare qualsiasi possibilità di compensazione al di fuori dei casi di controversie in cui la questione sia "assolutamente" nuova o vi sia mutamento della giurisprudenza. Ma nella maggior parte dei processi le sentenze si basano sui *fatti* accertati (o che non si è riusciti ad accertare), più che su questioni "di diritto".

La norma è inserita nel Decreto Legge n. 132/2014 contenente "«Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile» e, in particolare nel capo relativo alla "funzionalità del processo civile di cognizione". Essa ha, quindi, una portata di carattere generale ed è finalizzata a snellire il contenzioso giudiziario civile che secondo le stime diffuse dal Ministero si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di cause pendenti.

La norma è in perfetta linea con una serie di provvedimenti recentemente introdotti dal legislatore. Si pensi solo: agli ulteriori limiti per ridurre le impugnazioni dei provvedimenti giudiziari; ai contributi unificati pagati due volte in caso di soccombenza; al mancato esonero dal contributo

---

<sup>1</sup> La segretaria generale dell'Associazione Nazionale Forense Ester Perifano, a proposito dell'annuncio di un ennesimo aumento da parte del disegno di legge di stabilità in discussione nel dicembre 2014, ha testualmente dichiarato: «Gli aumenti continui e generalizzati del contributo unificato sono veri e propri *limiti economici all'esercizio del diritto di difesa e di accesso alla giustizia*, in particolar modo nelle cause di piccolo valore, dove incidono enormemente. Il principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale dei propri diritti non può, infatti, essere compromesso da imposizioni economiche finalizzate non al funzionamento della giustizia, quanto piuttosto a scoraggiare i cittadini dall'accedervi. *Ciò crea forti disparità di trattamento, e l'affermazione di un sistema al quale finiranno per poter accedere solo i ricchi.*»)

<sup>2</sup> Modifiche al regime della compensazione delle spese "1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero" (Art. 13 DL. n. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. n. 162/2014).

unificato (peraltro assai elevato) nei giudizi di Cassazione; e, da ultimo, alle “udienze *filtro*” il cui lessico - come è stato ricordato<sup>3</sup> - sembra lanciare un messaggio molto esplicito: il ricorso alla giustizia nuoce gravemente alla salute, digli di smettere!

Ma, se è comprensibile che si voglia disincentivare un ricorso pretestuoso alla giustizia nel campo civile (quantomeno rispetto alle cause cd. “bagattellari”) non è ammissibile che, nelle misure che hanno ad oggetto la giustizia civile, non si tenga in debito conto delle peculiari caratteristiche delle cause di lavoro.

Nel passaggio dal decreto legge alla legge di conversione, purtroppo, non è stata data sufficiente attenzione a tale problematica e ai gravi pericoli insiti nella norma che è passata immutata rispetto al testo del decreto legge.

Il contenzioso delle cause di lavoro è già in forte, progressivo, calo<sup>4</sup>. Dal 12 dicembre 2014 in poi (data di entrata in vigore della nuova disposizione) gli avvocati dei lavoratori dovranno informare i clienti che, di fronte ad una causa dall’esito incerto (quale non lo è?), in caso di sconfitta i giudici *dovranno* condannarli a pagare migliaia di euro di spese legali, stante la necessaria applicazione dei parametri professionali introdotti dal D.M. n. 55/2014. Si può prevedere che la metà di loro rinuncerà in partenza, considerando che già molti giudici riservano al lavoratore soccombente un particolare accanimento, talvolta persino in misura superiore alle condanne disposte nei confronti del datore di lavoro. Inoltre, paradossalmente, anche a “parità di liquidazione”, per le imprese gli oneri delle spese legali sono inferiori rispetto a quelle che sostiene un lavoratore, perché le prime hanno la possibilità di inserirli in bilancio e di “scaricare” il costo dell’IVA.

Il fatto è che il codice di procedura, nella sua logica di generale e astratto buon senso (chi perde paga), non considera che “le parti”, nel processo del lavoro, sono in posizione di disparità di mezzi e non possono pertanto essere trattate alla stessa maniera, come l’articolo 3 secondo comma Costituzione dovrebbe insegnare<sup>5</sup>. Anzi, delle due parti è (quasi) sempre *una* costretta a prendere l’iniziativa giudiziale se intende rivendicare un diritto, anche quando può non essere, in partenza, in una situazione di piena conoscenza di tutti gli elementi utili per la decisione: si pensi, ad esempio, a una causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui il quadro complessivo potrà darsi all’esito del giudizio, dopo che il datore di lavoro avrà assolto l’onere probatorio che incombe su di lui.

Conclusivamente, rispetto alle ultime modifiche delle disposizioni in materia di compensazione di spese che ignorano le peculiarità del rapporto di lavoro, si danno due possibilità.

La prima è che si sia trattato di una “svista” del legislatore, che, una volta informato e sensibilizzato, provvederà prontamente a porvi rimedio<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Brusati, relazione al convegno: *Appello, reclamo e ricorso in cassazione: come sfuggire a insidie e trabocchetti*, Bologna, 23 settembre 2014.

<sup>4</sup> Non bisogna farsi ingannare dall’apparente aumento del numero di cause iscritte a ruolo, determinato dai moltissimi decreti ingiuntivi che l’INPS promuove contro le tante aziende che, per fronteggiare la crisi, come prima misura omettono il versamento dei contributi previdenziali.

<sup>5</sup> Diversi richiami alla necessità di riequilibrare la posizione di disparità sostanziale delle parti del rapporto giuridico, ai sensi dell’art. 3, comma 2 e degli articoli 24 e 35 possono rinvenirsi, da ultimo, in Cass. SU 21 novembre 2014, n. 24917 (ord.) che suggerisce, per l’ipotesi al suo esame, una interpretazione costituzionalmente orientata del Dlgs. n. 168/2003, come sostituito dall’art. 2 del DL n. 1/2012 convertito, con modificazioni, nella L. n. 27/2012. A proposito del conflitto di competenza tra tribunale delle imprese e tribunale del lavoro in presenza di “ragioni di connessione”, le SU escludono la vis attrattiva del primo quando una delle cause rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c., “operando in tali ipotesi la regola generale dell’ordinamento, desumibile dal terzo comma dell’art. 40 c.p.c.”.

<sup>6</sup> Invero, come si è già evidenziato, questa opportunità non la si è colta neppure in sede di conversione in legge. Per salvaguardare la specifica posizione della parte debole del rapporto di lavoro sarebbe sufficiente l’inserimento di un comma 2 bis all’art. 92 che suoni più o meno così: “*Il giudice può altresì compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parti. In ogni caso la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese e degli onorari se è risultata esente dal contributo unificato in ragione del reddito, salva l’ipotesi di cui all’art. 96 c.p.c.*”.

La seconda è che questo provvedimento sia l'inquietante completamento di un più complesso disegno – che passa attraverso la riforma del mercato del lavoro – secondo cui la ripresa dell'economia e lo sviluppo possano darsi solo con una manodopera demansionata, sottopagata, videosorvegliata e facilmente licenziabile senza la sgradevole interferenza della magistratura. In questa seconda ipotesi – che rischia di allontanare definitivamente dall'accesso alla tutela giudiziaria cittadini che già hanno subito, nel corso di un rapporto giuridico non paritario, sostanziali ingiustizie – sarà necessaria ogni iniziativa utile coinvolgendo la Corte Costituzionale o la stessa CEDU, per salvaguardare quegli interessi di rilevanza costituzionale violati che la norma processuale dovrebbe invece garantire.

Gianna Nuvoli      Avv. Alberto Piccinini

Bologna, 11 Dicembre 2014